

Lo Statuto del GUSEE

.....
Revisione 2025

Costituzione, durata, finalità e sede

Articolo 1

È costituita l'Associazione Italiana "Gruppo Universitario nazionale Sistemi Elettrici per l'Energia", con acronimo "GUSEE", di seguito denominata Associazione.

L'Associazione è una naturale evoluzione del precedente "Gruppo Universitario Sistemi Elettrici per l'Energia", anch'esso indicato con acronimo "GUSEE", costituito all'interno dell'Associazione elettrotecnica Italiana (AEI, ora AEIT) nell'anno 2000 in accordo con l'art. 3 dello Statuto e con l'art. 51 del Regolamento Generale, con lo scopo di promuovere l'attività scientifica relativa al settore scientifico disciplinare dei Sistemi Elettrici per l'Energia, sviluppare il coordinamento fra i ricercatori afferenti al gruppo e favorire la diffusione dei risultati a tutti i Soci AEI e alla comunità scientifica. Il precedente GUSEE era a sua volta l'evoluzione dal Gruppo Nazionale di Coordinamento per gli studi di Impianti Elettrici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, fondato nel 1973 dai docenti di Impianti elettrici dei principali Atenei italiani, Gruppo che cambiò denominazione nel 1996 divenendo la Sezione Sistemi Elettrici per l'Energia del Gruppo nazionale di Ingegneria elettrica e azionamenti industriali del Comitato nazionale di consulenza per le Scienze di Ingegneria e Architettura del C.N.R.

L'Associazione ha carattere volontario ed è Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro. L'Associazione può partecipare, quale socio, ad altre associazioni o ad altri enti con scopi scientifici e tecnologici. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca scientifica universitaria nell'ambito degli impianti e dei sistemi elettrici ed elettronici per l'energia. A tale contesto afferiscono gli argomenti di cui all'Allegato 1 del Regolamento.

Per realizzare tale scopo l'Associazione si propone, nell'ambito delle proprie aree di interesse, di svolgere le seguenti attività:

- promuovere, coordinare e diffondere la cultura scientifica e tecnologica;
- favorire la partecipazione dei Soci a iniziative e progetti di ricerca nazionali e internazionali, in particolare dell'Unione Europea;
- favorire la costituzione di gruppi di studio e di cooperazione su problemi di ricerca teorica o applicata, anche intersettoriali;
- promuovere una formazione di eccellenza coerente con il progresso delle scienze e delle tecnologie e rispondente alle esigenze della società;

- incentivare l'orientamento alla ricerca favorendone la diffusione dei risultati;
- favorire occasioni di confronto e di dibattito sui problemi della didattica;
- suggerire provvedimenti, anche legislativi, agli organi competenti, per migliorare l'ordinamento e il funzionamento delle Università e dei Centri di ricerca;
- suggerire indicazioni alle Università e ai Centri di ricerca;
- promuovere e sviluppare collaborazioni con istituzioni e organismi nazionali, nonché con il tessuto industriale del territorio;
- collaborare con le Associazioni e gli Enti nazionali e internazionali con finalità simili agli scopi statutari;
- assumere ogni iniziativa utile alla realizzazione degli scopi statutari, nell'interesse generale delle Istituzioni coinvolte e della società;
- offrirsi come interlocutore istituzionale in rappresentanza dei docenti e dei ricercatori del settore scientifico disciplinare IIND-08/B;
- disseminare le conoscenze tramite la pubblicazione di testi tecnico-scientifici, la produzione di notiziari inerenti alle attività del GUSEE e del settore scientifico disciplinare IIND-08/B anche a mezzo del proprio sito web istituzionale e dei canali social attivati quali Instagram, LinkedIn, etc.;
- L'Associazione è strutturata in Unità universitarie di ricerca, il cui numero non può superare una per ciascuna università italiana. La costituzione di tali Unità richiede la presenza di un numero minimo di un componente in ruolo.
- Possono entrare a far parte dell'Associazione anche Unità di ricerca esterne al mondo universitario, purché afferenti a primari istituti di ricerca nazionale o a imprese che abbiano consolidata esperienza/attività di ricerca nel settore dei sistemi elettrici per l'energia.
- Le Unità di ricerca eleggono un Responsabile di Unità secondo quanto previsto dal primo comma dell'art.1 del Regolamento.
- L'Associazione si articola nelle Unità di ricerca riportate nell'Allegato 2 del Regolamento.

Articolo 2

La sede sociale dell'Associazione è presso la sede universitaria cui afferisce il Presidente del GUSEE.

Il Regolamento può prevedere particolari strutture organizzative per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, definite e organizzate con la modalità di nomina di eventuali responsabili dal Consiglio Scientifico, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 16.

Articolo 3

L'anno sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Soci e loro categorie

Articolo 4

Possono essere Soci le persone fisiche e le società legalmente riconosciute, le associazioni, i comitati e gli enti pubblici e privati che abbiano attività e scopi coerenti con quelli del GUSEE.

Articolo 5

I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- Soci Ordinari di diritto. Sono Soci ordinari di diritto dell'Associazione i professori universitari e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, in servizio o in quiescenza, del Settore Scientifico Disciplinare IIND-08/B.
- Soci Ordinari di diritto temporaneo. Sono Soci ordinari di diritto temporaneo dell'Associazione i ricercatori universitari a tempo determinato del Settore Scientifico Disciplinare IIND-08/B, i dottorandi e gli assegnisti.
- Soci Ordinari. Possono essere Soci ordinari dell'Associazione ricercatori e tecnici del mondo dell'industria e della ricerca interessati alle tematiche del GUSEE.
- Soci Aggregati. Possono essere Soci aggregati dell'Associazione ricercatori e tecnici che non hanno sede in Italia e operano all'estero; questi Soci afferiscono a un'Unità di ricerca nazionale di riferimento.
- Soci Sostenitori. Possono essere Soci sostenitori le persone giuridiche costruttrici, distributrici od utilizzatrici di sistemi e apparati elettrici od elettronici, che sono compresi nelle aree di interesse del GUSEE, come pure enti di ricerca pubblici o privati che operino nello stesso campo.
- Soci Onorari. Possono essere Soci onorari i Soci che non sono ordinari di diritto (v. art. 20).

Articolo 6

I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione

I Soci svolgono attività nel GUSEE in modo prevalentemente personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

I Soci sono tenuti all'accettazione delle norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.

Organi dell'associazione

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Scientifico;
- il Presidente.

L'assemblea dei Soci

Articolo 8

L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta l'anno e, in via straordinaria, quando ritenuto necessario dal Consiglio Scientifico. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato secondo le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento.

L'Assemblea dei Soci può essere inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un membro delegato dal Presidente.

Le Assemblee straordinarie possono essere gestite anche per via telematica.

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualora sia presente almeno un terzo dei Soci fra ordinari di diritto, ordinari di diritto temporaneo e ordinari, e delibera validamente a maggioranza assoluta (50% più 1) dei presenti, con le limitazioni di cui al successivo art. 12. È consentita la partecipazione per delega, con la limitazione che ciascun delegato presente non può rappresentare più di tre Soci deleganti.

Per le deliberazioni su modifiche statutarie (Statuto e Regolamento) e per la proposta di scioglimento dell'Associazione di cui all'art. 23, partecipano alla votazione soltanto i Soci Ordinari di diritto e i Soci Ordinari di diritto temporaneo, ed è richiesta una maggioranza qualificata di voti favorevoli superiore al 50% dei voti esprimibili dai presenti, incluse le eventuali deleghe.

Articolo 10

Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto a un voto i Soci ordinari di diritto, Soci ordinari di diritto temporaneo, Soci ordinari e Soci onorari.

I Soci Sostenitori hanno diritto al numero di voti stabiliti dal Regolamento.

Articolo 11

La modalità delle votazioni è decisa dal Presidente di volta in volta secondo l'importanza del punto all'ordine del giorno.

Le votazioni riferite a persone, in particolare quelle relative a elezioni inerenti le cariche sociali, sono svolte di norma in forma segreta e comunque quando ne venga fatta esplicita richiesta.

Articolo 12

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- stabilire gli orientamenti generali dell'attività dell'Associazione;
- deliberare su modifiche dello Statuto e del Regolamento,
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Scientifico sottoponga alla sua approvazione.

Per deliberazioni riguardanti l'ordinamento universitario e gli aspetti istituzionali dell'Associazione, il voto dei Soci non di diritto ha carattere consultivo.

Il Consiglio Scientifico

Articolo 13

L'Associazione è diretta dal Consiglio Scientifico. Esso è composto dal Presidente e dai Responsabili delle varie Unità di ricerca.

Articolo 14

Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria dei Soci successiva alla scadenza. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Scientifico può procedere all'integrazione del Consiglio stesso in accordo con quanto previsto dal primo comma dell'art.1 del Regolamento. I nuovi membri durano in carica fino alla scadenza degli altri membri precedentemente eletti.

Articolo 15

Il Consiglio Scientifico si riunisce su iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Scientifico può riunirsi in via telematica.

Il Consiglio Scientifico è convocato secondo le modalità prevista dall'art. 8 del Regolamento. Alle riunioni dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Scientifico possono essere invitati di volta in volta, su iniziativa del Presidente e per la parte di loro competenza, esperti degli argomenti da discutere.

In caso di assenza o impossibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio, è consentita la partecipazione per delega. Ciascun membro del Consiglio presente può rappresentare un solo membro assente tramite delega.

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, da un membro delegato dal Presidente.

Il Segretario, o – in caso di assenza del Segretario o per altri motivi di opportunità – un partecipante alla riunione del Consiglio scelto dal Presidente anche tra non membri del Consiglio, verbalizza quanto accade durante le riunioni del Consiglio. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono registrate in un apposito verbale. Questo verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, successivamente, approvato dal Consiglio Scientifico durante la sua prima riunione utile.

Il Consiglio Scientifico tiene, presso la sede del Presidente in carica, i libri sociali dell'Associazione, e precisamente:

- il Libro dei Soci, sul quale indicare i dati degli stessi;
- il Libro dei verbali del Consiglio Scientifico;
- il Libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

I Soci hanno libero accesso a tutti i libri sociali.

Articolo 16

Il Consiglio Scientifico ha competenza su tutte le questioni attinenti alla gestione sia ordinaria sia straordinaria, fatte salve le prerogative dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 12.

Ha peraltro essenzialmente le funzioni di favorire la discussione, nell'ambito dell'Associazione, degli indirizzi e delle priorità delle attività di ricerca.

In particolare, il Consiglio Scientifico ha il compito di:

- deliberare sulle questioni attinenti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci, assumendo le iniziative del caso;
- proporre modifiche a Statuto e Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente secondo le procedure previste dal Regolamento;
- procedere all'inizio dell'anno sociale, o quando ritenuto necessario, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci non di diritto;
- deliberare sull'adesione e sulla partecipazione dell'Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- concedere in via onoraria la qualità di Socio Onorario a singole personalità che si siano distinte nei campi di interesse dell'Associazione;

- procedere allo scioglimento dell'Associazione su delibera dell'Assemblea dei Soci come specificato nell'art. 23;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Scientifico può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di attività necessarie al funzionamento della Associazione.

Il Consiglio Scientifico può, nell'esercizio delle sue funzioni, avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio (Task force) nominate dal Presidente in seguito a consultazione con il Consiglio stesso, composte anche da persone esterne all'Associazione.

Articolo 17

Il Consiglio Scientifico delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo costituiscono e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Presidente e Segretario

Articolo 18

Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Scientifico fra i Soci ordinari di diritto che siano professori ordinari. Nel caso di assenza di candidatura o di indisponibilità di un professore ordinario può essere eletto un professore associato.

Le modalità per l'elezione sono precisate nel Regolamento all'art. 1.

Il Presidente dura in carica tre anni e comunque fino alla riunione del Consiglio successiva alla scadenza del termine. Non è rieleggibile immediatamente dopo un mandato.

Articolo 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Associazione. Esegue le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico ed è responsabile della conduzione e del buon funzionamento dell'attività sociale.

Il Presidente nomina il Segretario.

L'Assemblea può conferire al Presidente, su proposta del Consiglio, deleghe speciali o generali, che devono essere registrate nel Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è in tutto sostituito da un delegato del presidente o dal decano del Consiglio Scientifico.

In caso di inadempimento grave dei doveri nascenti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio Scientifico può revocare il Presidente ed eleggerne uno nuovo.

Per la conduzione dell'Associazione il Presidente si avvale della collaborazione del Segretario.

Il Segretario cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico e cura la tenuta dei libri della Associazione. Coadiuvando inoltre il Presidente in tutte le attività di organizzazione e di preparazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico.

Nomine, ammissioni, dimissioni

Articolo 20

Le procedure di ammissione a Socio sono:

- Soci ordinari di diritto e Soci ordinari di diritto temporaneo: il soggetto interessato acquista la qualità di Socio, su semplice richiesta e previa verifica dell'esistenza del diritto da parte del Segretario dell'Associazione.
- Soci ordinari: il soggetto interessato inoltra domanda scritta al Consiglio Scientifico, che verifica l'applicabilità dell'art. 5, comma c), e decide l'accettazione a proprio insindacabile giudizio. Il Presidente del GUSEE può concedere l'ammissione in via transitoria fino alla successiva riunione del Consiglio Scientifico.
- Soci sostenitori: il soggetto interessato inoltra domanda scritta al Consiglio Scientifico, che verifica l'applicabilità dell'art. 5, e decide l'accettazione a proprio insindacabile giudizio. Il Presidente dell'Associazione può concedere l'ammissione in via transitoria fino alla successiva riunione del Consiglio Scientifico.
- Soci onorari: il Consiglio Scientifico può concedere, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci, la qualità di Soci onorari a singole personalità che non siano Soci di diritto che si siano distinte nei campi di interesse del Gruppo GUSEE.

L'accettazione da parte del Consiglio Scientifico di Soci ordinari di diritto, Soci ordinari di diritto temporaneo, Soci ordinari e di Soci sostenitori, o la concessione della qualifica di Socio onorario, deve risultare da esplicita delibera del Consiglio Scientifico, trascritta nell'apposito libro dei verbali.

L'iscrizione di tutti i Soci deve essere registrata nel libro dei Soci.

Articolo 21

All'atto dell'inoltro della domanda di associazione il Socio Sostenitore designa una o più persone fra i suoi dipendenti o assimilabili, come suoi rappresentanti, in numero non superiore a quello dei voti di cui ha diritto nell'Assemblea dei Soci in base a quanto stabilito dall'art.5 del Regolamento. Tali persone rappresentano il Socio nell'Associazione a tutti gli effetti, ed esercitano il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

Il Socio Sostenitore può sostituire uno o più suoi rappresentanti dandone comunicazione scritta al Presidente.

Articolo 22

La qualità di Socio ordinario di diritto, ordinario di diritto temporaneo, ordinario, aggregato, sostenitore o onorario si perde per decadenza, recesso, esclusione o decesso:

- per recesso del Socio da comunicarsi per iscritto al Presidente almeno un mese prima dello scadere dell'anno sociale;
- per esclusione, su decisione insindacabile del Consiglio Scientifico, qualora il Socio o i suoi rappresentanti dimostrino col proprio comportamento di non condividere le finalità dell'Associazione, di non osservare le disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni degli Organismi dell'Associazione o risultino di turbamento nello svolgimento delle Attività dell'Associazione stessa, o comunque abbiano perso qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- può inoltre essere escluso in qualsiasi momento il Socio che secondo la valutazione unanime del Consiglio Scientifico abbia recato o rechi pregiudizio all'Associazione sotto il profilo etico, deontologico, morale o materiale.

Scioglimento

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea dei Soci con voto qualificato secondo le indicazioni dell'art. 9.

Il Consiglio Scientifico procede allo scioglimento e definisce l'eventuale destinazione di quanto può essere attinente all'Associazione (eventuale documentazione, gestione dell'eventuale sito Internet, ecc.).

Norma di rinvio

Articolo 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Norma transitoria

Articolo 25

Fino giugno del 2025 il Consiglio Scientifico è costituito dai membri il cui elenco è riportato di seguito fatto salvo per le integrazioni di cui al comma successivo.

Fino al giugno del 2025 è previsto che il Consiglio Scientifico possa essere integrato con altri componenti nel caso di costituzione di nuove Unità di Ricerca secondo quanto previsto dall'art. 1 e dall'art. 1 del Regolamento.

Fino al 2027 Presidente e Segretario rimangono rispettivamente la prof.ssa Paola Verde e la prof.ssa Giuditta Pisano.

Nome e Cognome	Unità
Massimo La Scala	Bari
Alfredo Vaccaro	Benevento
Maria Cristina Roscia	Bergamo
Carlo Alberto Nucci	Bologna
Fabrizio Pilo	Cagliari
Paola Verde	Cassino e Lazio meridionale
Giuseppe Marco Tina	Catania
Daniele Menniti	Cosenza
Giorgio Graditi	ENEA
Pietro Antonio Scarpino	Firenze
Marco Invernizzi	Genova
Alberto Prudenzi	L'Aquila
Dario Zaninelli	Milano
Domenico Villacci	Napoli
Roberto Langella	Campania Vanvitelli
Antonio Bracale	Napoli Parthenope
Roberto Benato	Padova
Mariano Ippolito	Palermo
Cristian Bovo	Pavia
Linda Barelli	Perugia
Massimo Ceraolo	Pisa
Rosario Carbone	Mediterranea di Reggio Calabria
Luigi Martirano	La Sapienza di Roma
Michele De Nigris	RSE – Ricerca del Sistema Energetico
Lucio Ippolito	Salerno
Gianfranco Chicco	Torino
Stefano Quaia	Trieste